



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 14 marzo 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Prot. 9533/PROD.COMM.
Rif. prot. 5668 dd. 01/03/2006

Alle CCIAA del FVG

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005

Problematiche interpretative

Si fa riferimento alla nota citata a margine della CCIAA in indirizzo, con la quale sono state evidenziate specifiche problematiche interpretative concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

Per quanto concerne la **pratica commerciale** in relazione all'attività di agente di commercio e di procacciatore d'affari, quale abilitante per il commercio nel settore alimentare, si ribadiscono le direttive¹ contenute nella circ. prot. 8569/COMM. dd. 1 ottobre 1999.

In relazione ai **titoli di studio**, la lettera c) dell'articolo 7, comma 2, della L.R. 29/2005 parla genericamente di “un diploma di scuola media di secondo grado”; non c'è dubbio che nella locuzione vi siano ricompresi anche i diplomi di qualifica

¹ E' stato formulato un quesito relativamente alla possibilità di riconoscere il requisito professionale ai sensi della L.R. 8/99, **art. 5, comma 5, lett. b)** ad un agente di commercio nel settore alimentare, nel rispetto ovviamente dell'esercizio dell'attività per almeno due anni nell'ultimo quinquennio. A tal fine risultano ancora attuali le direttive impartite dal MinIndustria con la risoluzione apparsa in *Notiziario* del settembre 1972 dove viene affrontata la problematica dell'applicabilità della L. 426/71 all'agente di commercio. Afferma il Ministero: “l'agente di commercio che in nome e per conto dell'impresa proponente concluda contratti di vendita di merci, all'ingrosso o al minuto, svolge un'attività commerciale disciplinata dalla (non più vigente) L. 426/71 e direttamente imputabile all'impresa stessa (...); inoltre quando si tratti di “agenti di commercio senza rappresentanza che non vendano, ma promuovono semplicemente le operazioni di vendita per conto della ditta proponente, avvicinando e ricercando i clienti (...), limitandosi ad un'attività preparatoria, senza stipulare i relativi contratti e demandandone la conclusione alla ditta proponente (...), si configura la fattispecie prevista dall'art. 36 della citata L. 426/71” (in tal caso l'agente di commercio è un “incaricato” del titolare). **In entrambi i casi sopra enucleati, l'agente di commercio svolge una vera e propria attività commerciale in qualità di “addetto alla vendita”**, e pertanto pienamente rientrante nell'ipotesi giuridica di cui all'art. 5, comma 5, lett. b), della L.R. 8/99.

rilasciati dagli istituti professionali al termine di un triennio di studi successivi alla scuola dell'obbligo: già con la circ. prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003 (pag. 9, nota 4) è stato evidenziato che <<la durata quinquennale potrà valere come elemento di valutazione residuale, ma non di essenziale discriminante>>; per quanto riguarda i **titoli conseguiti all'estero**, si ribadisce la non competenza istituzionale della Direzione scrivente².

Con riferimento alla problematica relativa alle ipotesi di soggetti che hanno superato specifico esame presso le CCIAA, dopo aver frequentato i corsi prima dell'istituzione dei CAT, senza quindi richiedere l'iscrizione al REC, si ritiene che la stessa possa essere risolta alla luce dell'articolo 110, comma 9, e quindi applicare la normativa previgente; allo stesso modo può risolversi la questione attinente l'abrogazione dell'articolo 13, comma 48, della L.R. 13/2000: se il corso REC/somministrazione è iniziato prima dell'abrogazione in discorso si ritiene nuovamente applicabile la disposizione transitoria di cui al citato articolo 110, comma 9.

Le fattispecie del **contratto di lavoro interinale** e del **rapporto di collaborazione a progetto** (d.lgs. 267/2003, artt. 61 e ss) si ritiene facciano maturare il requisito professionale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della nuova legge, sempre che il soggetto si ritrovi effettivamente nella posizione di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, ovvero, in virtù dell'articolo 21 del DPGR 2277/1977 (atto regolamentare ancora vigente nel settore della somministrazione per le parti non in contrasto con la nuova disciplina) che svolga mansioni <<direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti e bevande>>.

Quanto appena illustrato consente di riconoscere il requisito professionale alimentare pure all'artigiano "manipolatore" di prodotti alimentari (ma su questo punto vedi anche la citata circ. prot. 7293/COMM., pagg. 8 e 9, in esplicitazione all'articolo 1, comma 1, lettera e, del DPR 138/2003), nonché all'addetto sempre alla "manipolazione" di alimenti, per esempio all'interno di un supermercato, in qualità di macellaio.

In materia di **tasse per le concessioni governative**, preso atto della non competenza istituzionale della Direzione scrivente, non può che aderirsi all'impostazione interpretativa fornita dalla Ragioneria Generale della Regione, mentre, con riferimento all'articolo 109 rapportato all'Allegato E della nuova legge (voce "**iscrizione albo commercianti all'ingrosso**"), a maggiore chiarimento di quanto già esplicitato nella nota prot. 34773/COMM.PROD. dd. 24 novembre 2005 (allegata in copia) si rappresenta quanto segue: i prescritti <<30 giorni>> ai fini della

² Per quanto concerne la valenza dei titoli esteri (UE ed extra UE) ai fini dell'iscrizione REC, ci si limita a richiamare il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, attuativo della direttiva 1999/42/CE (sul punto si rinvia alla circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, pagg. 5 e 6), nonché il decreto legislativo 25 luglio 1998 (testo unico sull'immigrazione), ed il relativo regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394

“verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all’ingrosso” riguardano soltanto i tempi delle citate verifiche, ex articolo 5, comma 4, della nuova legge, da parte delle Camere di Commercio e non coinvolgono per nulla la fattispecie dell’inizio dell’attività da parte dell’impresa, che è fuori dalla portata della disposizione.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Trieste, 24 novembre 2005
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 34773/PROD.COMM.
Rif. prot. 10980 dd. 18 ottobre 2005

Alle CCIAA del FVG

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005
Commercio all'ingrosso e semplificazione
amministrativa

Con la nota sopra emarginata della CCIAA in indirizzo, è stato formulato un quesito in ordine all'applicabilità del novellato articolo 19 della L. 241/90 nella materia del commercio all'ingrosso, specificatamente laddove si prescrive la dichiarazione d'inizio attività anche per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività economiche.

Considerando la denuncia per l'attività all'ingrosso ex DPR 581/1995 come denuncia REA, appare ininfluente l'intervenuta modifica alla legge 241/90, in quanto la denuncia in argomento si ritiene non configurarsi precipuamente come dichiarazione ex articolo 19.

Tuttavia, ai fini di una completa risoluzione della problematica, la Direzione scrivente, non potendo prescindere dalla nuova normativa di cui al DDL 158 definitivamente approvato ed in corso di pubblicazione, ritiene di dover compiere un approfondimento in proposito.

Il comma 4 dell'articolo 5 del nuovo testo stabilisce che <<la verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura>> e tale disposizione di legge risulta espressamente richiamata nell'allegato E (domande soggette a silenzio assenso) alla voce "iscrizione albo commercianti all'ingrosso".

E' oramai consolidato che lo specifico "albo" istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 125/1959 è stato soppresso ex articolo 5, comma 11, del decreto Bersani (114/1998), pertanto le "iscrizioni albo ingrosso" alle quali si riferisce il citato allegato E non possono attualmente che essere tutte quelle di cui alla L. 580/1993, le quali presuppongono la verifica ex comma 4 dell'articolo 5 del nuovo testo.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco MILAN -